



RETE INCLUSIONE

EMPOLESE | VALDARNO | VALDELSA

VADEMECUM INCLUSIONE SCOLASTICA **per le famiglie, le scuole, la comunità**

Questo Vademecum è uno strumento a disposizione delle famiglie e delle scuole e nasce per volontà della Rete Inclusionione EVV. Al suo interno si trovano le informazioni utili per un primo orientamento tra normative, diritti, doveri e opportunità che sono alla base dell'inclusione scolastica di alunni, alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali.

Lo scopo è non sentirsi soli in quello che spesso è un percorso lungo che accompagna i nostri ragazzi e le nostre ragazze nel cammino verso la costruzione di un progetto di vita come persone attive e parte di un comunità, che trovano nell'ambiente scuola un percorso importante per costruire ponti relazionali e sviluppare processi di apprendimento che valorizzano i talenti di cui tutti siamo portatori. Gettare le basi per un'alleanza tra genitori, scuola e comunità permette di costruire ambienti inclusivi dove tutti gli alunni e le alunne e gli studenti e le studentesse, indipendentemente dalle loro certificazioni, trovino spazi di partecipazione e crescita.

Siamo consapevoli dei nostri limiti e di questi il documento sicuramente ne è lo specchio. Ma le tante sollecitazioni pervenute alla Rete affinché ci misurassimo con questa sfida, ritenuta da molti di grande utilità, ci hanno spinto ad andare avanti. Questa consapevolezza però da subito ci consente di affermare che integrazioni, sollecitazioni o eventuali correzioni che i lettori intendessero sottoporci per migliorare il vademecum sono le benvenute.

A tal fine la mail da utilizzare è reteinclusioneevv@gmail.com.

INDICE

Premessa

- 1. Il percorso di inclusione scolastica per alunni e studenti con disabilità**
 - 1.1 Come si avvia il percorso
 - a. Accertamento disabilità (L. 104/92)
 - b. Profilo di Funzionamento e Diagnosi funzionale
 - 1.2 Il principio della Corresponsabilità educativa
 - 1.3 I soggetti coinvolti del percorso di inclusione scolastica
 - 1.4 Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)
 - 1.4.1 Composizione
 - 1.4.2 Incontri
 - 1.4.3 Quantificazione delle ore di sostegno e di assistenza specialistica scolastica
 - 1.5 Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)
 - 1.5.1 Chi lo predispone
 - 1.5.2 Tempi
 - 1.5.3 Schema di PEI
 - 1.5.4 Copia del PEI
 - 1.6 Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)
 - 1.7 Il Piano per l'Inclusione e il Piano dell'Offerta Formativa della scuola
 - 1.8 Altre informazioni utili
 - 1.8.1 Alunni per classe
 - 1.8.2 Terapisti e Specialisti a scuola
 - 1.8.3 Viaggi e gite
 - 1.8.4 Titolo di studio e programmazione differenziata
 - 1.8.5 La valutazione
 - 1.8.6 Orario ridotto
- 2. I Disturbi specifici dell'Apprendimento**
 - 2.1. Cosa sono i DSA
 - 2.2. Il piano didattico personalizzato (PdP)
 - 2.3. Gli strumenti compensativi
 - 2.4. Le misure dispensative
- 3. Altri Bisogni Educativi Speciali**

PREMESSA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha identificato, attraverso una serie di leggi e circolari, diverse tipologie di alunni e studenti con "Bisogni Educativi Speciali" (BES), suddividendoli in tre macro categorie:

1. alunni e studenti con **disabilità**, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992
2. alunni e studenti con **disturbi specifici dell'apprendimento** (DSA), certificati ai sensi della Legge n. 170/2010;
3. alunni e studenti con "**altri Bisogni Educativi Speciali**", non certificati, che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse ecc. (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012).

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)		
Alunni con disabilità (L. 104/1992)	Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (L. 170/2010)	Alunni con bisogni educativi speciali (Direttiva 27/12/2012)

1. Il percorso di inclusione scolastica per alunni e studenti con disabilità

Il percorso di inclusione scolastica, a cui si dà avvio con la certificazione L. 104, fa sorgere una serie di diritti e garantisce l'attivazione di una serie di misure importanti per il benessere, la didattica e l'inclusione degli alunni e delle alunne e degli studenti e delle studentesse con disabilità.

I punti principali sono i seguenti:

- la progettazione educativa individualizzata

Per ogni persona con disabilità viene costituito il Gruppo di Lavoro operativo (GLO) e viene predisposto un Piano Educativo Individualizzato (PEI). Queste sigle, che all'inizio sembrano strane ma con le quali pian piano si acquisisce una grande familiarità, sono i pilastri portanti della vita scolastica di un alunno/a e studente/essa con disabilità. La progettazione individualizzata, permette infatti che il percorso scolastico non si limiti all'accoglienza e all'integrazione. Sono strumenti per la costruzione di un sistema di inclusione didattica, educativa e sociale che, se ben strutturati, vanno a vantaggio del bambino/a con disabilità ma anche di tutti i suoi compagni.¹

- l'assegnazione alla classe di un insegnante di sostegno

L'avvio del percorso permette l'assegnazione alla classe di un insegnante specializzato.

- l'attivazione dell'assistenza specialistica garantita dal comune

L'assistenza specialistica è un servizio funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell'alunno con disabilità ed interviene per potenziare le capacità del bambino/a e dello studente/essa in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali. Si tratta di un servizio funzionalmente distinto, complementare e non sostitutivo dell'attività didattica, previsto nel Piano Educativo Individualizzato.

1.1 Come si avvia il percorso

Per dare avvio al percorso di "inclusione scolastica" la famiglia consegna alla scuola due documenti:

- a) la Certificazione L. 104/1992;
- b) il Profilo di funzionamento (o, se non disponibile, la diagnosi funzionale).

Se i genitori consegnano la documentazione ad anno scolastico inoltrato, cioè dopo l'assegnazione delle ore di sostegno da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, il Consiglio di Classe (CdC) deve

¹ ICF è una sigla che indica la **Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute**. Il modello ICF introduce delle importanti novità concettuali in merito allo stato di salute degli individui, prima su tutte **la relazione tra definizione di disabilità e ambiente circostante**, fotografando la stessa disabilità come una condizione di salute inserita in un ambiente sfavorevole.

comunque predisporre tutte le misure di individualizzazione e personalizzazione previste dalla legge, anche in assenza dell'insegnante per il sostegno.

I genitori possono richiedere l'interruzione dei benefici previsti dalla L. 104/92 in qualunque momento lo ritengano opportuno, attraverso una semplice richiesta indirizzata al Dirigente scolastico.

a) Accertamento disabilità (L. 104/92)

Si tratta della certificazione rilasciata da INPS previo accertamento medico-legale, per il riconoscimento della condizione di disabilità.

Si tratta di una certificazione importante per il bambino/a e ragazzo/a con disabilità e per la sua famiglia. Se presente, infatti, prevede una serie di benefici (agevolazioni lavorative e fiscali per i familiari) e, ad oggi, costituisce il fondamento per l'attivazione del percorso di inclusione scolastica.

Il percorso può essere attivato dal genitore, tutore o curatore. È necessario prima recarsi dal proprio pediatra di famiglia oppure in caso di lungodegenza presso la struttura ospedaliera dove il bambino è ricoverato e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata all'INPS la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- direttamente da sito www.inps.it con SPID o CIE
- tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

Il recente Dlgs 62/2024 ha modificato sostanzialmente questa parte della L. 104/1992 introducendo "la valutazione di base", un procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità che comprende ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente, ma le nuove previsioni normative entreranno in vigore dal 01/01/2026.

b) Profilo di Funzionamento e Diagnosi Funzionale

Il **Profilo di Funzionamento (PF)** è un elemento introdotto dal decreto di revisione del *Decreto Legislativo n°66 del 2017*. Si tratta di un documento fondamentale nel settore del sostegno e dell'inclusione degli alunni con disabilità, redatto successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dello studente secondo i criteri di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute o ICF e dalla sua redazione dipende la predisposizione del PEI o Piano Educativo Individualizzato.

E' previsto che sia redatto da una unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del SSN, con la collaborazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno della scuola ove è iscritto il bambino/alunno/studente.

Si segnala, tuttavia, che le previsioni normative sul Profilo di Funzionamento non hanno ancora trovato attuazione, con la conseguenza che il GLO sta di fatto continuando a far riferimento alla **Diagnosi Funzionale**.

1.2 Il principio della Corresponsabilità educativa

La legge 104/92 art. 13 c. 6 prevede che "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti".

Non è pertanto legittima la pratica diffusa della delega totale all'insegnante di sostegno, che comporta deresponsabilizzazione da parte degli insegnanti curricolari e produce, di fatto, marginalizzazione ed esclusione.

L'insegnante di sostegno non è l'insegnante della persona con disabilità, è un insegnante di tutta la classe, e tutti gli insegnanti del Collegio dei docenti sono insegnanti della persona con disabilità. La corresponsabilità educativa è un elemento indispensabile del progetto inclusivo.

1.3 I soggetti coinvolti nel percorso di Inclusione Scolastica

Il **Dirigente Scolastico** è il responsabile dell'organizzazione dell'inclusione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull'attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L'organizzazione comprende l'assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) d'istituto, di indirizzare in senso inclusivo l'operato dei singoli Consigli di classe/interclasse, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche.

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla ripartizione di tali risorse tra le classi coinvolte. In tale procedimento si deve tener conto delle esigenze di ogni singolo alunno con disabilità, così come già rappresentate, mesi prima, all'Ufficio Scolastico Regionale.

La funzione strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità è la figura di riferimento che, in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico, si occupa di tutti i processi organizzativi che hanno come scopo la piena inclusione degli alunni / studenti con disabilità.

L'**insegnante di sostegno** è un docente specializzato che viene assegnato alla classe per realizzare, su richiesta della scuola, un progetto educativo destinato a sviluppare le potenzialità di uno specifico alunno con disabilità. Per rendere più efficace il progetto contribuirà anche lui, assieme agli altri docenti della classe, a realizzare un ambiente di apprendimento il più possibile inclusivo. L'insegnante di sostegno viene richiesto dal Dirigente Scolastico all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di quanto stabilito nel PEI finale dell'alunno/studente con disabilità.

Ai **collaboratori scolastici** è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità (ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, comprese le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità). In una scuola inclusiva l'assistenza di base è parte fondamentale del processo di inclusione e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia

L'**educatore professionale** ha il compito di fornire l'assistenza specialistica. Si tratta di personale qualificato, sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL). Favorisce l'integrazione sociale e l'educazione all'inclusione, potenziando la partecipazione alle attività del gruppo classe. Si tratta di specialisti formati sul piano della relazione, della comunicazione, dello sviluppo emotivo, cognitivo e

comportamentale. L'educatore collabora con i docenti curricolari, di sostegno, con la famiglia e con gli specialisti di riferimento (ovvero con il GLO) partecipando alla stesura del PEI.²

La Famiglia/genitori hanno un ruolo fondamentale per la positiva crescita dell'alunno, alunna o dello studente, studentessa con disabilità. Sono l'anello di collegamento tra le esperienze della vita di tutti i giorni che avvengono nel contesto domestico e la scuola e diventano un ponte tra le attività formative e quelle di socializzazione che avvengono in contesti extra-scolastici. Nella costruzione del PEI hanno la possibilità di costruire con la scuola le strategie funzionali alla crescita della persona con disabilità

Che differenza c'è tra insegnante di sostegno e assistente all'autonomia e alla comunicazione?

L'insegnante di sostegno è, appunto, un insegnante, come i colleghi che insegnano le materie a tutti gli alunni, solo che non ha una materia specifica ma interviene sull'intera classe, in cui è contitolare, per sviluppare assieme ai colleghi il progetto di inclusione di un alunno con disabilità. È assunto dallo stato (nelle scuole statali).

L'operatore di assistenza favorisce l'inclusione scolastica di un alunno con disabilità (solo per lui, non per tutta la classe). Non è insegnante, e quindi non ha specifiche competenze didattiche non valuta gli apprendimenti, ma può promuovere l'autonomia dell'alunno in tanti modi, anche potenziando il suo metodo di studio, aiutandolo a organizzare le conoscenze o altro.

1.4 IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO (GLO)

Il "GLO" è un gruppo di lavoro costituito per ogni alunno/studente disabile, che ha il compito di definire, approvare e verificare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell'alunno e dello studente disabile.

1.4.1 Composizione

Membri di diritto del GLO, sempre presenti nella convocazione, sono:

- Il team dei **docenti contitolari** o il consiglio di classe. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti;
- i **genitori** dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- le **figure professionali specifiche, interne ed esterne** all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità (l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT - Gruppo per l'Inclusione Territoriale; ove esistente, lo psicopedagogo ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI). Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base;
- un referente dell'**Azienda Usl**;
- lo **studente con disabilità** - è assicurata la sua partecipazione attiva, secondo il principio di autodeterminazione, nella scuola secondaria di secondo grado;

² Questa attività rientra nel cd servizio di "Assistenza Specialistica Scolastica" a carico del comune di residenza (L.104/92 art. 13 comma 3 e DPR 616/1977).

- **un esperto indicato dalla famiglia** (non più di uno) con valore consultivo e non decisionale che, ove richiesto, può essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. La famiglia deve presentare esplicita richiesta affinché il professionista venga convocato come esperto proposto dalla famiglia.

Il GLO è presieduto dal **Dirigente Scolastico** o da un suo delegato.

Il Dirigente Scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

1.4.2 Incontri

La vigente normativa prevede che gli incontri siano almeno tre e ad ogni incontro sono invitati tutti i membri del GLO:

- Uno iniziale, da convocare di norma entro ottobre, per la redazione del PEI valido per l'anno in corso;
- uno alla fine dell'anno, entro giugno, per la redazione di un PEI in via provvisoria per l'anno successivo coincidente, per gli alunni che già hanno un PEI in vigore, con la verifica finale l'approvazione delle risorse;
- almeno uno di verifica intermedia.

1.4.3 La quantificazione delle ore di sostegno e di assistenza all'autonomia e comunicazione e assistenza di base

In base al DLgs 66/17 le proposte sulle risorse necessarie per il progetto di inclusione, comprese sia le ore di sostegno che di assistenza specialistica, vanno inserite nel PEI e sono quindi di competenza del GLO.

Si tratta di proposte: le decisioni sull'effettiva assegnazione spettano all'Ufficio Scolastico Regionale per il sostegno e all'Ente Locale competente per l'assistenza, ma il GLO è di fatto l'unico organo tecnico abilitato dalla legge a quantificare i bisogni, in base al progetto educativo definito nel PEI.

1.5 IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

La scuola è tenuta ad adottare e ad attuare per ciascun alunno/studente con disabilità un Piano Educativo Individualizzato (PEI) diverso, cioè un documento di progettazione didattica individualizzata, al fine di garantire il diritto allo studio e l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità. Lo scopo è creare un ambiente di apprendimento che aiuti l'alunno/studente allo sviluppo delle sue competenze, integrandolo alla programmazione didattico-educativa della classe.

Il PEI è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è verificato e aggiornato ad inizio e fine anno scolastico. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

Si tratta di un documento complesso e corposo, che fa da raccordo tra tutti gli interventi che vengono realizzati durante l'anno anche extrascolastici, coordinandoli e integrandoli. Per questo motivo, il PEI è destinato a periodiche verifiche e cambiamenti, in modo da adattarlo all'evoluzione dell'alunno.

In base all'art. 7 comma 2 del D.lgs. 66/2017 il PEI:

- tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola - lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Il PEI, una volta condiviso e concordato, viene inserito nel fascicolo personale dell'alunno/studente.

1.5.1 Chi lo predisporre

Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), composto come descritto al paragrafo 1.4.1., elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate, in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.

1.5.2 Tempi

Come già descritto al paragrafo 1.4.2, sono previste tre tappe:

- 30/10 per l'approvazione del PEI a inizio anno;
- almeno una verifica fra novembre e aprile, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni. Il PEI viene comunque aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- La verifica finale del PEI da redigere entro il mese di giugno è obbligatoria ed è di competenza del GLO.

1.5.3 Schema di PEI

A partire da settembre 2022 è obbligatoria l'adozione del nuovo modello di P.E.I. nazionale di cui al DM 182/2020.

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html>

1.5.4 Copia del PEI

Il genitore è membro del GLO e come tale ha diritto di accedere al P.E.I. discusso e approvato, nonché ai verbali dei GLO (DI 182 art. 4 comma 9).

La norma non dice che deve essere data una copia prima dell'incontro del GLO ma, ai fini della sottoscrizione finale, durante la seduta certamente sì. Quindi, se non viene data in anticipo, deve essere lasciato ai membri tutto il tempo necessario per esaminare il PEI proposto dato che essi devono decidere se approvarlo o meno.

Ne consegue che, teoricamente, già durante la riunione il genitore dovrebbe avere davanti a sé la bozza di PEI in discussione.

Successivamente è facoltà del genitore chiedere una copia del PEI definitivo:

- se la famiglia vuole una copia ufficiale del PEI, con tutte le firme, deve far richiesta di accesso agli atti in segreteria;
- se invece la copia richiesta non è quella ufficiale, può essere fatta anche una richiesta anche informale, anche verbale, e a riscontro immediato (DPR 352/92).

1.6 Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

In ogni istituzione scolastica è prevista la costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI). Si tratta di un gruppo inter-istituzionale, aperto quindi a tutte le agenzie che hanno competenze su questo tema: scuola, genitori, ASL, Enti Locali e, possibilmente, anche rappresentanti della realtà associativa del territorio. Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell'inclusione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo. Ha come oggetto gli strumenti d'intervento per alunni e alunne con bisogni educativi speciali (BES) e l'organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

La recente normativa ha modificato profondamente compiti, composizione e ambiti di applicazione del GLI rispetto alla situazione previgente, pur mantenendo la stessa denominazione (previsione in vigore dal 1/9/2017 senza bisogno di decreti attuativi), prevedendo:

- Il GLI "base" è composto da insegnanti, operatori ASL e eventualmente da ATA e sostiene docenti e consigli di classe nell'attuazione del PEI e il collegio dei docenti nella definizione del Piano per l'Inclusione.
- Il GLI con genitori, studenti e associazioni, oltre ai componenti del GLI base prevede la partecipazione di genitori, studenti e associazioni e supporta la definizione e l'attuazione del Piano per l'inclusione.
- Il GLI con rappresentante dell'ente territoriale, oltre ai componenti del GLI base prevede la partecipazione di un rappresentante dei comuni e definisce le risorse complessive ai fini dell'assistenza di competenza degli ee.II.

1.7 Il Piano per l'Inclusione e il Piano dell'Offerta Formativa della scuola

Il Piano per l'Inclusione è un documento che deve essere predisposto da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF).

Una scuola inclusiva deve necessariamente tener conto nella formulazione del PTOF dei propri alunni con disabilità. Deve descrivere quello che offre alla propria utenza in termini di effettiva fruibilità per tutti, compresi gli alunni con particolari difficoltà, nonché indicare come la scuola intervenga per superare eventuali ostacoli, per meglio rispondere alle esigenze educative speciali. In particolare, deve definire chiaramente le modalità di organizzazione dei momenti meno strutturati quali le attività integrative, i viaggi di istruzione, gli spazi di aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione, è importante intervenire a monte con una idonea progettazione inclusiva.³

1.8 ALTRE INFORMAZIONI UTILI

1.8.1 Alunni per classe

L'art. 5 DPR 81/2009 prevede un massimo di 20 alunni, con tolleranza 10%, quindi 22, nelle classi iniziali che accolgono alunni con disabilità e che presentano uno specifico progetto di inclusione. Ovviamente se le classi sono già formate una nuova certificazione in corso d'anno non può influire. Nessuna normativa stabilisce un numero massimo di alunni con disabilità in una classe.

1.8.2 Terapisti e specialisti a scuola

L'accesso a scuola dei Terapisti, Medici, Psicologi ecc., come per qualsiasi persona estranea alla scuola, avviene con l'autorizzazione dal Dirigente scolastico, dietro apposita richiesta motivata e circostanziata della famiglia e del professionista.

Vista la motivazione di questi interventi e la necessità che questi avvengano in determinati momenti dell'anno scolastico ai fini della predisposizione del PEI, l'eventuale diniego o ritardo nell'autorizzazione da parte della scuola è suscettibile di ledere il diritto alla salute e allo studio del bambino disabile, entrambi di rango costituzionale.

È noto che alcuni Dirigenti Scolastici, per autorizzare formalmente l'ingresso dello specialista a scuola, chiedono ai genitori di tutti gli alunni della classe un'autorizzazione scritta, una sorta di liberatoria per la privacy, che rischia di impedire un intervento di osservazione che non coinvolge assolutamente il loro figlio ma che degli specialisti hanno ritenuto fondamentale per la cura e la riabilitazione di un altro bambino.

Per questo motivo la richiesta della famiglia deve essere precisa e circostanziata, specificare il nome dello specialista, la sua qualifica, gli scopi del suo intervento, l'indicazione chiara che lo specialista si occuperà solo di quel bambino e sugli altri non farà nessun intervento, né osservazione né altro e che non raccoglierà né registrerà neppure il loro nome e ovviamente non ci sarà nessun riferimento a loro in eventuali sue relazioni.

Se la richiesta viene circostanziata, come sopra descritto, non si rende necessaria l'autorizzazione degli altri genitori, che vanno eventualmente solo informati, perché non sussisterebbe il presupposto di lesione del diritto alla privacy.

³ E' possibile scaricare il PTOF della scuola direttamente dai siti internet dei vari istituti scolastici.

Come detto sopra, il Dirigente Scolastico non è obbligato ad accogliere la richiesta e ammettere uno specialista in classe, tuttavia il rifiuto deve essere formulato per iscritto e adeguatamente motivato e può essere oggetto di impugnazione.

1.8.3 Viaggi e gite

Nel momento in cui progetta un'uscita didattica, la scuola si deve organizzare in modo che tutti possano partecipare, prevedendo vigilanza e supporto adeguati anche per gli alunni con esigenze particolari: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all'alunno/studente con disabilità di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. La sorveglianza pertanto può essere affidata all'insegnante di sostegno ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico, ad un compagno (nelle scuole superiori), ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili. Il docente incaricato su posto di sostegno è uno dei docenti della classe, non è il docente "riservato" di un alunno. Pertanto se il docente incaricato su posto di sostegno dà la disponibilità, e quindi sarà "uno dei docenti che accompagnano gli alunni in uscita", esattamente come i colleghi sarà responsabile di ogni singolo alunno dal punto di vista civile e penale.

I genitori possono accompagnare in gita il figlio con disabilità, nessuna legge lo vieta, ma non sussiste l'obbligo né di essere presenti né di accollarsi il pagamento dell'accompagnatore (un'eventuale richiesta in tal senso sarebbe illegittima perché si tratterebbe di discriminazione). Non si può imporre ai genitori di partecipare per sorvegliare e accudire il figlio. Se, viceversa, sono i genitori che lo chiedono spetta alla scuola decidere: può anche rifiutare la loro proposta, se ritiene che l'intervento di supporto che è in grado di fornire sia adeguato e non serva altro.

Il Modello di PEI prevede una specifica voce sull'organizzazione delle uscite didattiche (Sezione 9) dove va indicato quali sono gli interventi previsti per consentire all'alunno/a di partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione organizzati per la classe. Il consiglio di classe quando organizza un viaggio di istruzione dovrà definire come si farà fronte alle esigenze di accompagnamento, assistenza o trasporto degli alunni con disabilità iscritti nella classe, in modo che tutti possano partecipare.

FAQ sito URP del ministero (http://www.istruzione.it/urp/alunni_disabili.shtml).

1.8.4 Titolo di studio e programmazione differenziata

Nel primo ciclo, ossia **scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado**, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato. Questo vale naturalmente anche al momento dell'Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.

Nella **Scuola Secondaria di Secondo Grado** (Scuola Superiore) sono possibili i seguenti percorsi:

1. percorsi didattici ordinari, conformi alla progettazione didattica della classe, sulla base del curriculum d'istituto (nel caso di disabilità attinenti prettamente alla sfera fisica);
2. percorsi didattici personalizzati in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione;
3. percorsi didattici differenziati.

I percorsi di cui ai punti 2 e 3 rientrano rispettivamente in un "PEI semplificato o per obiettivi minimi" (punto 2) e in un "PEI differenziato" (punto 3). Dalla tipologia di PEI adottata (PEI semplificato o differenziato) dipende il conseguimento o meno del diploma conclusivo della scuola secondaria di II grado.

1.8.5 La valutazione

La normativa vigente stabilisce che per il suo valore formativo la valutazione deve essere SEMPRE formulata, anche per gli alunni e studenti disabili, tenendo conto dei progressi sviluppati fra il periodo iniziale e il momento della valutazione, in relazione al PEI che contiene gli obiettivi di apprendimento

personalizzati, coerenti cioè con le capacità e con le potenzialità dell'alunno, concordati in sede di GLO.

1.8.6 Orario ridotto

La frequenza con orario ridotto è una soluzione eccezionale, che deve essere decisa nel GLO e condivisa da tutti ma che richiede in ogni caso il consenso dei genitori.

Quando viene autorizzato un orario diverso, si esonerano i genitori dal chiedere ogni volta il permesso per entrare o uscire, ma nel registro di classe deve risultare che il tale alunno non c'è, anche eventualmente con un'annotazione permanente. Formalmente si tratta di assenze tant'è che nella secondaria vanno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico (sono previste eccezioni, come è noto, ma il CdC deve dichiarare che la valutazione è possibile anche se il numero di assenze è elevato).

2. I Disturbi specifici dell'Apprendimento

2.1 Cosa sono i DSA

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell'abilità interessata, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo)-

2.2 Il piano didattico personalizzato (PdP)

È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità, come è noto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Educativo Individualizzato, ben diverso per contenuti e modalità di definizione). La scuola può elaborare un documento di programmazione di questo tipo per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario. Per gli alunni con DSA, un documento di programmazione personalizzato (il PDP, appunto) è di fatto obbligatorio; contenuti minimi sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico). Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispose il PDP, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte, che dovrà contenere:

- Dati anagrafici
- Tipologia del DSA
- Attività didattiche personalizzate
- Strumenti compensativi
- Misure dispensative
- Forme di verifica e valutazione personalizzata

La stesura del PDP può essere definita un atto collettivo, perché coinvolge una pluralità di soggetti. Per la legge, responsabile della creazione e dell'applicazione del piano è il consiglio di classe. Nella redazione del documento, però, i docenti sono invitati a consultare la famiglia e tutti gli specialisti che seguono lo studente a cui è riferito il PDP. Tutte queste persone, infatti, possono fornire informazioni e pareri utili alla creazione di un progetto educativo e didattico davvero personalizzato e quindi efficace. Una volta redatto, il PDP deve essere comunque sottoposto all'approvazione finale della famiglia.

Ovviamente, trattandosi di un piano che deve seguire passo dopo passo la crescita del ragazzo, può e deve essere modificato nel corso dell'anno, ogni volta che ce ne sia bisogno.

2.3 Gli strumenti compensativi

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della riletture e della contestuale correzione degli errori;

- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitarli il compito dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti con DSA.

2.4 Le misure dispensative

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio non migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l'uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L'adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del DSA sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.

3. ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I BES nascono in maniera formale nel 2012 con la direttiva ministeriale "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 fa riferimento a "*svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse*". Sintetizzando, quindi, si può affermare che ci si trova di fronte ad un alunno BES ogni volta che il bambino/a o il ragazzo/a manifesta particolari esigenze di apprendimento, che possono essere di carattere permanente o temporaneo e causate da fattori diversi.

Agli studenti caratterizzati da "altri bisogno educativi speciali" deve essere garantita:

- Una didattica personalizzata che possa essere maggiormente inclusiva grazie all'utilizzo di metodologie e strategie educative più adeguate;
- La possibilità di utilizzare strumenti compensativi, per esempio sussidi didattici alternativi o tecnologie informatiche che supportino lo studente nel processo di apprendimento;
- La realizzazione di interventi didattici (misure dispensative) che permettano agli alunni di non svolgere determinati compiti o attività, cercando comunque di non incidere sulla qualità del percorso di formazione;
- Una valutazione adeguata, ovvero che tenga conto delle necessità specifiche dell'alunno, evitando però una differenziazione. L'alunno con BES deve quindi sostenere la stessa prova d'esame, ma può essere supportato (per fornire degli esempi) dall'utilizzo di strumenti compensativi o dalla possibilità di più tempo a disposizione.

A tale fine viene predisposto un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** dal consiglio di classe di ogni alunno e la supervisione del dirigente. Si tratta di un patto educativo tra la scuola e la famiglia, che deve essere compilato e firmato da ogni docente del ragazzo, oltre che dai genitori e dal dirigente.

Fonti normative

- **DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62** “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”
- **Decreto interministeriale n. 153/2023** correttivo del Decreto interministeriale n. 182/2020
- **Decreto Interministeriale 182 del 29/12/2020** “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”
- **D.Lgs.vo 13 aprile 2017, n. 66** “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- **D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96** “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”
- **L. 104/1992 ssmmii** Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità
- **Legge antidiscriminazione n. 67/2006**
- **Legge 8 ottobre 2010, n. 170** “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
- **Direttiva MIUR del 27/12/2012** “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”

Linkografia

- **Ministero Istruzione e del Merito** – sito web
- **“Normativa Inclusione”** di Falvio Fogarolo - Pagina web e pagina Facebook
- **“Sostegno: Normativa per l'inclusione (Gruppi CIIS Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno)”** di Evelina Chiocca - Pagina Facebook
- Opuscolo **“Diritti e Agevolazioni nella neurodiversità, disabilità e patologie invalidanti dell'età evolutiva”** a cura della Direzione dei Servizi Sociali dell'Azienda Usl Toscana Centro e delle otto Società della Salute della Toscana Centro, scaricabile al link <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-sociali/diritti-agevolazioni-ed-esenzioni1>
- **Anastasis**: <https://www.anastasis.it/disturbi-specifici-apprendimento/pdp-in-pratica-guida-famiglia/>